



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

Numero. 22 Del 12-03-2019

REGISTRO GENERALE

nr. 94 Del 12-03-2019

OGGETTO: Piano di Riqualificazione e decoro Urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini" DGR 559/2018 - Lavori di "Riqualificazione dei giardini della rimembranza di Montefalco. Affidamento lavori. CIG: ZC72797843 CUP: C95H16000020006

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale con deliberazione n.917 del 01.08.2016 ha approvato l'avviso per la presentazione di progetti per la riqualificazione e il decoro urbani di spazi pubblici all'aperto destinati al gioco dei bambini;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della G.C. n.115 del 14.09.2016 si è stabilito di aderire all' avviso pubblico regionale per la riqualificazione e il decoro urbani di spazi pubblici all'aperto destinati al gioco dei bambini approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 917 del 01.08.2016;

- con deliberazione della G.C. n.121 del 22.09.2016 è stato approvato, ai fini della richiesta del finanziamento, il progetto preliminare dei lavori di "Riqualificazione dei giardini della rimembranza di Montefalco" per un importo totale di € 40.000,00 redatto dall' ufficio tecnico nella persona dell' Ing. Paola Emili;

VISTO CHE:

- con nota acquisita al protocollo comunale n.8673 del 31.05.2018 la Regione dell'Umbria ha trasmesso la deliberazione della Giunta regionale n.559 del 28.05.2018 con la quale è stato approvato e finanziato il "Piano di Riqualificazione e decoro Urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini" nel quale è stata finanziata la somma di € 27.000,00 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dei giardini della rimembranza di Montefalco;

- l'Ente ha provveduto alla copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori di cui sopra, per un importo di € 13.000,00;

- la Regione dell'Umbria con nota acquisita al protocollo n.11552 del 11/07/2018 ha comunicato l'assegnazione definitiva del contributo di € 27.000,00 di cui alla DGR 559/18 per la realizzazione dei lavori in oggetto , il cui progetto ammonta ad € 40.000,00;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.332 del 04/09/2018 è stato affidato al tecnico Arch. Leonardo Orsini, nato a Montefalco il 28/04/1978 ed ivi residente in via Camiano n.4, iscritto all'ordine degli architetti di Perugia al n.1406, P. Iva 03206610549, C.F.RSNLRD78D28F492T l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, nonché all'affidamento dell'incarico di D.L., misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del C.R.E. dei lavori di "riqualificazione dei giardini della Rimembranza siti nel capoluogo" per un importo di € 3.000,00 comprensivo di contributo (4%) ed Iva (22%);

- con atto G.C.n. 149 del 30.11.2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto redatto dall'arch. Orsini Leonardo per un importo totale di € 40.000,00;

Preso atto:

- del parere positivo della Soprintendenza dell'Umbria espresso in data 22.11.2018, ed acquisito al prot.n. 17944 del 22.11.2018;

-dell'autorizzazione ambientale n. 28 del 07.12.2018 emessa dal Comune di Montefalco;

Comune di Montefalco - Determinazione n. 94 Del 12-03-2019



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

VISTO che:

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 489 del 20.12.2018 si è preso atto del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei giardini della Rimembranza di Montefalco redatto dall'Arch. Orsini Leonardo ed acquisito al protocollo n.19056 del 13/12/2018, per un importo dei lavori a base d'asta di € 16.192,44 (oltre gli oneri della sicurezza, i costi della sicurezza ed i costi della manodopera per un totale di € 10.869,66 non soggetti a ribasso);
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 489/2019 è stata attivata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell' art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per mezzo dell' acquisizione di n.3 preventivi richiesti per PEC ai seguenti operatori:
 - impresa edile Magnini Edilizia s.n.c. Loc. Fabbri 06036 Montefalco (PG) ;
 - impresa Menghini Edilizia S.r.l. Via del Cantante, 4-06044 Castel Ritaldi (PG);
 - impresa edile Nanni Emanuele Via Giovanni Battista Vitelli, 4 -06034 Foligno;

PRESO atto che:

- entro le ore 13:00 del 21/02/2019 è pervenuta al protocollo comunale n. 2578 del 21.02.2019 l'offerta dell' impresa edile Nanni Emanuele Via Giovanni Battista Vitelli, 4 -06034 Foligno con un ribasso del 12% sull'importo a base d'asta;
- alla luce del ribasso offerto l'importo del contratto da stipulare è determinato in € 14.249,34, oltre gli oneri della sicurezza, i costi della sicurezza ed i costi della manodopera per un totale di € 10.869,66 non soggetti a ribasso, per un totale di € 25.119,00;

RITENUTO

- 1)- che le procedure di affidamento, così come risultanti, siano corrette e condivisibili;

DATO Atto che :

- è stata verificata la regolarità contributiva dell' impresa edile Nanni Emanuele Via Giovanni Battista Vitelli-Foligno per mezzo del DURC online emesso in data 15.01.2019 e con scadenza al 15.05.2019;
- è stata verificata la regolarità dei carichi pendenti e del casellario giudiziari del titolare dell'impresa come risultante dalla visura camerale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori di “**Riqualificazione dei giardini della rimembranza di Montefalco**” , all' impresa edile Nanni Emanuele Via Giovanni Battista Vitelli, 4 -06034 Foligno per un importo al netto del ribasso offerto del 12%, pari a € 14.249,34 (oltre gli oneri della sicurezza, i costi della sicurezza ed i costi della manodopera per un totale di € 10.869,66 non soggetti a ribasso) per un totale di € 25.119,00 oltre IVA;

DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;

DATO ATTO che ai sensi dell' art. 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario dell' Ente;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. n 241/1990, come introdotto con legge n. 190/2012;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 03.06.2014 concernente l'attribuzione delle funzioni di cui al 2° comma dell'art. 109 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Verificato il rispetto dell'art.53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001;



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Vista la proposta dell'Istruttore Tecnico in merito :

-all'affidamento dei lavori di **"Riqualificazione dei giardini della rimembranza di Montefalco"**, all'impresa edile Nanni Emanuele Via Giovanni Battista Vitelli, 4 -06034 Foligno, (P.I. 02508810542 C.F. NNNMNL81M31D653L) per un importo al netto del ribasso offerto del 12%, pari a € 14.249,34, oltre gli oneri della sicurezza, i costi della sicurezza ed i costi della manodopera per un totale di € 10.869,66 non soggetti a ribasso, per un totale di € 25.119,00 oltre IVA;

VISTA la delibera di G.C. n. 10 del 08.02.2019 di approvazione del P.E.G. finanziario provvisorio dell'esercizio 2019;

VISTA la delibera di C.C.n. 14 del 15.03.2018 di approvazione del bilancio 2018/2020;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs 118 del 23.06.2011;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** dell'offerta dell'impresa edile Nanni Emanuele Via Giovanni Battista Vitelli, 4 - 06034 Foligno con un ribasso del 12% sull'importo a base d'asta di € 16.192,44, oltre gli oneri della sicurezza, i costi della sicurezza ed i costi della manodopera per un totale di € 10.869,66 non soggetti a ribasso, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

2) **DI AFFIDARE** i lavori di **"Riqualificazione dei giardini della rimembranza di Montefalco"**, all'impresa edile Nanni Emanuele Via Giovanni Battista Vitelli, 4 -06034 Foligno per un importo al netto del ribasso offerto del 12%, pari a € 14.249,34 (oltre gli oneri della sicurezza, i costi della sicurezza ed i costi della manodopera per un totale di € 10.869,66 non soggetti a ribasso) per un totale di € 25.119,00 oltre IVA;

3) **DI APPROVARE** l'allegato schema di scrittura privata da sottoscrivere digitalmente ai sensi di quanto disposta dall'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016, tra l'impresa affidataria e il Responsabile dell'Area Tecnica;

4) **DI RIMODULARE** il quadro economico dei lavori a seguito dell'affidamento :

	P. Esecutivo	Aggiudicazione
A- IMPORTO LAVORI	€ 26.273,88	€ 26.273,88
Costi per la sicurezza	€ 788,22	€ 788,22
Importo totale lavori	€ 27.062,10	€ 27.062,10
di cui :		
a1)-Costi manodopera	€ 9.339,48	€ 9.339,48
a2)-Oneri sicurezza	€ 741,96	€ 741,96
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 16.192,44	€ 16.192,44



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Importo lavori a seguito ribasso d'asta 12%		€ 14.249,34
Importo contratto		€ 25.119,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
compenso rup	€ 541,24	€ 541,24
Spese tecniche oneri ed iva compresi	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Arredi vari	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.243,00	€ 1.243,00
Iva sui lavori 22%	€ 5.953,66	€ 5.526,18
Sommano	€ 12.937,90	€ 12.510,42
Ribasso d'asta 12% IVA inclusa		€ 2.370,58
TOTALE	€ 40.000,00	€ 40.000,00

5. DI DARE ATTO che la ditta dovrà prestare garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, pari al 12% dell'importo contrattuale, per un importo di € 3.014,28 qualora non in possesso dei requisiti per una eventuale riduzione;

6. DI DARE ATTO che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all' art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Paola Emili

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile dell' Area scrivente esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Paola Emili



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2019 al 07-06-2019, come previsto dall'art. 41 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Montefalco, lì 23-05-2019

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. Ing. Paola Emili



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2019 al 07-06-2019, come previsto dall'art. 41 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Montefalco, lì 23-05-2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Ing. Paola Emili

COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

RUB.N.

CONTRATTO D'APPALTO per l'esecuzione dei lavori di " Riqualificazione dei giardini della rimembranza di Montefalco Piano di Riqualificazione e decoro Urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini" ;

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di , nella residenza Comunale, con la presente scrittura privata fra i signori:

a)- **Ing. Paola Emili** nata a Montefalco il 28.09.1975 la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montefalco che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica; C.F.n.82001610540, Partita IVA n.00450630546 di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)= **Nanni Emanuele** nato a Foligno il 31.08.1981 il quale, ai sensi dell'art.2257 c.c., interviene in qualità di titolare dell'impresa individuale Nanni Emanuele, con sede in via G.B. Vitelli 4, 06034 Foligno (PG) (C.F. e P.Iva NNN MNL 81M31D653L), e iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia con numero PG- 224210 in data 19.07.2001 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n.489 del 20.12.2018 , si è preso atto stato approvato il progetto dei lavori di "**Riqualificazione dei giardini della rimembranza di Montefalco Piano di Riqualificazione e decoro Urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini**", per un importo totale del progetto pari a € 40.000,00;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 94 del 12.03.2019 i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del **12,00%**, e quindi per un importo netto di aggiudicazione di Euro € **25.119,00** oltre Iva;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 00.00.2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente documento e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 25.119,00 (diconsi Euro venticinquemilacentodiciannove);

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale;

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale; si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono parte integrante del presente atto (anche se non materialmente allegati), l'elenco dei prezzi unitari del progetto, ai quali si applica il ribasso contrattuale, nonché gli elaborati grafici del progetto stesso.

3. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico allegato al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Montefalco, all'indirizzo Piazza del Comune n 22.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati secondo le modalità previste dal presente atto.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5-Tracciabilità dei pagamenti

5.1- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13.08.2010 n.136 e ss.mm.ii..

Si dà atto che il C.I.G. dell'intervento è il seguente: **ZC72797843** ;

5.2-L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5.3- Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei termini e per gli effetti di cui all'art.3 della L.136 del 18.08.2010 costituisce causa di risoluzione del contratto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 7. Penale per i ritardi

1.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al

1,00 per mille dell'importo contrattuale;

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare, ai sensi di quanto disposto dall'art.107 del D.lgs 50/2016, la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria

per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 10. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui al D.lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione

appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, del D.lgs 50/2016 a cura del RUP in ogni altro caso.

3. La compensazione dei prezzi o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8 del DPR 207/2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1 Il primo pagamento in acconto all'impresa avverrà al raggiungimento del 60% dell'importo contrattuale.

2. Il pagamento a saldo all'impresa avverrà dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. L'erogazione dei pagamenti sopra detti da parte dell'ufficio ragioneria è subordinata al rispetto dei limiti del pareggio di bilancio.

Articolo 14 Scadenza delle fatture

Le parti concordano, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs.231/2002, che il termine di scadenza delle fatture relative al lavoro di cui al presente contratto, ai fini della decorrenza di interessi moratori, sia di sessanta giorni, in considerazione del fatto che il lavoro è cofinanziato con contributo regionale e pertanto sono necessari tempi maggiori del normale, in quanto si deve procedere periodicamente a rendicontazioni alla regione ed all'attesa delle relative erogazioni.

Articolo 15. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione della unica rata di saldo rispetto ai termini previsti nel presente atto spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori come disciplinati dalla normativa vigente.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 16. Regolare esecuzione,gratuita manutenzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi

dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al punto 2 del presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del Certificato di Regolare Esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 17. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.lgs 81/2008 e del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto in cui le transazioni finanziarie relative ai lavori di che trattasi, siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato a questa Amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18. Controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n.50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro del Tribunale di Spoleto. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente;

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Il Comune ha verificato la regolarità contributiva della ditta **Nanni Emanuele**, con certificato online emesso in data 15/01/2019 e con scadenza in data 15/05/2019.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia ed in materia penale.

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il subappalto è consentito nei termini di legge.

Articolo 22 . Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore ha presentato cauzione definitiva a garanzia dei lavori l'appaltatore ha prestato garanzia fideiussoria mediante polizza n. _____ rilasciata dalla _____ in data _____ per l'importo di € ;

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

3. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria generale, mediante polizza assicurativa numero n. _____ in data _____ con scadenza in data _____ rilasciata dalla _____ per la copertura per danni di esecuzione per un importo di € _____ e per responsabilità civile verso terzi per un importo di € _____ ;

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto ancorchè non allegati ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell' articolo 3 del presente contratto;
- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;
- gli elaborati grafici progettuali;

Fanno altresì parte del contratto, ancorchè non materialmente allegati:

- il documento di valutazione dei rischi;

- il piano operativo di sicurezza;

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'imposta di bollo viene assolta mediante apposizione di n.4 contrassegni telematici da € 16,00 sulla copia cartacea custodita agli atti d'ufficio.

4. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dell'art.40 e dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986/1972.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante: Ing. Paola Emili

L'appaltatore: Nanni Emanuele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.